



Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d'imposta anno 2020

Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019

Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d'imposta anno 2020

<i>Tipo</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
Delibera della Giunta	471	12/11/2019	Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: proroga delle tariffe vigenti per l'anno 2020
Delibera della Giunta	472	14/11/2019	Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) - Determinazione tariffe anno 2020
Delibera della Giunta	473	14/11/2019	Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) e Diritto sulle pubbliche affissioni - Determinazione delle tariffe anno 2020
Delibera della Giunta	420	18/12/2019	Contributo di accesso alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018. Approvazione tariffe e giornate bollini rossi e nero anno 2020
Delibera del Consiglio	74 (PD 1036)	18/12/2019	Approvazione delle tariffe della TARI anno 2020 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A. e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale IUC – TARI

P.D. 2019/471

SEDUTA DEL

- N. Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: proroga delle tariffe vigenti per l'anno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e trasporti, Viabilità e piano del traffico e Gestione del Patrimonio

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 29 gennaio 2015 è stato affidato ad AVM S.p.A., nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, il servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità;
- l'affidamento ha una durata prevista di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2015 fino al 31.12.2019, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di anticipare la cessazione dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità ad AVM S.p.A., nel caso di conclusione anticipata - da parte dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - dell'affidamento del TPL Urbano di Venezia ad AVM S.p.A. rispetto alla scadenza del 2019;
- la medesima DCC ha approvato le linee guida per la stesura del contratto di servizio tra Comune di Venezia ed AVM S.p.A. relativo al servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e dei relativi disciplinari tecnici, contenenti la disciplina dei rapporti tra il Comune di Venezia ed AVM S.p.A. per le attività ed i servizi ad essa affidati, anche per quanto riguarda gli aspetti economici, demandando alla Giunta Comunale la relativa approvazione;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013, rientra nella competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei contratti di servizio/disciplinari tecnici relativi all'affidamento dei servizi, nel rispetto delle linee guida definite dal Consiglio Comunale;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 195 del 26 maggio 2015, sono stati approvati, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 29 gennaio 2015, gli schemi di disciplinari tecnici, costituenti parte integrante del contratto di servizio di cui al punto 1 e disciplinanti il rapporto fra le parti con riferimento ai seguenti singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato:
 1. Gestione dei parcheggi in struttura;
 2. Gestione delle darsene e rimozione natanti;
 3. Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori;
 4. Gestione della ciclabilità;
 5. Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli
 6. nell'ambito del territorio comunale (ZTL);
 7. Car-sharing;
 8. Funicolare terrestre (cd. People mover) e gestione del dispositivo traslante del ponte della Costituzione
- con determinazione n. 1696 del 7.10.2015 sono state approvate le schede tecniche dei disciplinari dei servizi e degli standard di qualità del Contratto di Servizio tra Comune di Venezia ed AVM S.p.A.;

Rilevato che il Contratto di servizio sopraindicato è stato sottoscritto digitalmente dal Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti e dal legale rappresentante di AVM spa in data 22 ottobre 2015 ed è valido fino all'anno 2019;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 318 del 28/09/2015 " Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: modifica in via sperimentale per quattro mesi alle tariffe" sono state introdotte delle modifiche, in riduzione, alle tariffe sulle aree di sosta a pagamento su strada;
- con deliberazione di Giunta Comunale n°9 del 22/01/2016 Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: estensione della sperimentazione delle modifiche tariffarie per l'anno 2016" la sperimentazione sulle nuove tariffe della sosta a pagamento è stata estesa anche per tutto l'anno 2016;
- con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 405/2016 e n° 277/2017 l'Amministrazione ha esteso la sperimentazione tariffaria anche per l'anno 2017 e 2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 369 del 22/11/2018 l'Amministrazione ha esteso la sperimentazione tariffaria anche per l'anno 2019;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018, sono stati approvati per l'anno 2018 nuovi distretti del commercio, tra cui il Distretto Urbano di Venezia organizzato nella polarità di Mestre Centro ed in quella di Zelarino;
- i distretti del commercio si pongono i seguenti obiettivi di sviluppo:
 - rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzandone la centralità, sviluppando idee a sostegno del commercio, anche attraverso idonee forme di attrattività del distretto;
 - promuovere un'interazione tra i cittadini, imprese e pubblica amministrazione nelle scelte strategiche del distretto;
 - svolgere un'azione di alto profilo qualitativo che si uniforma agli indirizzi già diffusi in ambito europeo e nazionale, nell'ottica della progettazione delle cd. "Smart Cities";
 - valorizzare la qualità del territorio con azioni innovative di politica attiva, adatte al contesto economico e sociale del distretto.
- sono ancora quindi in atto interventi promossi dall'amministrazione e dai competenti uffici per incrementare l'attrattiva del centro di Mestre quale piazza commerciale/direzionale/ricreativa al fine di favorirne lo sviluppo e la sostenibilità economica;
- l'amministrazione ha inoltre avviato nel corso dell'anno 2018 un nuovo sistema di gestione della sosta nelle aree centrali, caratterizzato dalla presenza di sensori sugli stalli di sosta e da una sistema di pagamento basato sulla numerazione degli stalli, che consentirà di avere statistiche maggiormenti affidabili sull'utilizzo degli stalli e sulla rotazione nell'uso degli stessi;
- tale sistema non è ancora stato consegnato alla Società AVM S.p.A.;
- nel corso dell'anno 2019 sono stati numerose le modifiche apportate alle infrastrutture viabilistiche del territorio di Mestre, quali le rotatorie di via

Miranese e via Piave, di via Circonvallazione, via Castella e via Terraglio, di via Padre Gualiani, via Torre Belfredo e via Filiasi e di via Einaudi, tali da condizionare l'accessibilità al centro di Mestre;

- numerosi sono stati anche gli interventi di manutenzione/realizzazione delle reti dei sottoservizi, quali quelli sulla rete di distribuzione del gas e della fibra ottica, che hanno condizionato l'utilizzo delle aree di sosta e la funzionalità dei sensori installati;

Riconosciuto che:

- una modifica nella gestione delle tariffe potrebbe determinare un diverso utilizzo delle aree a parcheggio rendendo poco attendibili i dati monitorati se confrontati con dati rilevati nel corso della sperimentazione messa in atto negli anni precedenti;
- al fine corroborare le iniziative avviate e di monitorare l'utilizzo delle aree di sosta si ritiene necessario mantenere invariata la sperimentazione avviata anche per l'anno 2020;

Ritenuto quindi di confermare le tariffe previste con Deliberazioni di Giunta Comunale n° 318/2015 e n° 9/2016 anche per l'anno 2019;

Considerato inoltre che:

1. la delibera di Giunta comunale n. 639 del 30.12.2014, di "Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità a decorrere dal 1-1-2015" stabilisce i rapporti economico finanziari – compensazioni economiche, specificando che competono ad AVM S.p.A. i proventi tariffari relativi:
 1. alla gestione dei parcheggi in struttura;
 2. alla gestione dei servizi di ciclabilità;
 3. al servizio di car-sharing;
 4. al servizio di gestione delle darsene;
 5. al servizio di gestione della funicolare terrestre (cd. people mover).mentre spettano al Comune di Venezia, a termini di legge, le entrate derivanti dalle tariffe all'utenza relative:
 6. ai lasciapassare per l'accesso alle ZTL;
 7. alle aree di sosta su strada a pagamento.
2. con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale N. 195 del 26/05/2015 si è disposta l'approvazione del contratto di servizio relativo all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e dei relativi disciplinari tecnici con AVM SpA.
3. L'art. 7 del contratto di cui sopra prevede al comma 2. che *"i disciplinari tecnici possono essere concordemente modificati dalle parti in relazione a qualsiasi variazione che possa avvenire nei contenuti di cui al precedente comma 1, in base*

a sopravvenute esigenze dei contraenti, in particolare ad intervenute mutate condizioni, tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili,.....omissis Tali modifiche avvengono nella garanzia del mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle parti stesse”.

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti e del Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- di estendere la sperimentazione inerente le modifiche alle tariffe dei servizi di sosta su strada previste dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n° 318/2015 e n° 9/2016 e n° 405/2016 e n° 277/2017 e n° 369/2018 sino a nuovo provvedimento, limitatamente all'anno 2020;
- di dare mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di dare attuazione al presente provvedimento con apposita ordinanza dirigenziale;
- di dare mandato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di apportare le conseguenti modifiche ai disciplinari tecnici allegati al Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e AVM S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.Lgs.33/2013 nella Sezione Trasparenza del sito web istituzione del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) - Determinazione tariffe anno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi;

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare dei comuni per le proprie entrate;
- l'articolo 63 del citato decreto stabilisce che i comuni possono, con regolamento, escludere l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) prevedendo altresì che tali occupazioni possano essere assoggettate al pagamento di un canone concessorio determinato in base a tariffa (COSAP);
- il Consiglio Comunale di Venezia, con decorrenza 1 gennaio 1999, ha già previsto e assoggettato con proprio regolamento, approvato con delibera n. 35 del 8/9 marzo 1999 e successive modificazioni, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento del canone mediante tariffa;
- Con delibera di Consiglio Comunale di Venezia di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, attualmente in corso di approvazione, è stato introdotto l'art. 18 quater che prevede un nuovo procedimento semplificato per tipologie di occupazione per cantieri edili che non superano i trenta metri quadrati con una contestuale durata non superiore ai cinque giorni consecutivi con pagamento anticipato degli oneri COSAP con valore unico forfettario e presentazione di valida polizza RCVT in sostituzione del deposito cauzionale di garanzia salvo i casi di esclusione.
- Con la medesima deliberazione di bilancio viene anche introdotta una modifica all'articolo 38, il punto 1, parte III) che prevede due tariffe, una di Categoria Speciale relativa a Venezia Centro Storico ed Isole e una di Categoria Normale relativa a Venezia Terraferma, definite dalla Giunta Comunale, moltiplicate per il numero di giorni fino ad un massimo di 5 gg., fermo restando che è dovuto l'importo minimo di euro 15,49 ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento oltre alle spese di pulizia dell'area.
- Appare, dunque, necessario determinare le due tariffe di cui sopra, che rapportate alle equipollenti tariffe per occupazioni analoghe di suolo relative a lavori edili vengono quantificate nel seguente modo:
Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro 2,50 al mq. per ogni giorno di occupazione
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro 1,00 al mq. per ogni giorno di occupazione

- Ritenuto opportuno, inoltre, confermare per l'anno 2020 tutte le altre tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie relative al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) attualmente in vigore, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 416 del 10 dicembre 2015 così come integrate dalla Deliberazione di G.C. n. 343 del 25 Novembre 2016, confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del 22 novembre 2018;

Richiamato il vigente Regolamento COSAP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 dell'8/9.3.1999 e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Finanziario e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di stabilire a partire dall'anno 2020 che la tariffa di cui all'art. 38, punto 1, parte III) per le occupazioni di cui all'art. 18 quater sia:
Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro **2,50** al mq. per ogni giorno di occupazione,
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro **1,00** al mq. per ogni giorno di occupazione;
2. Di confermare per l'anno 2020, tutte le altre tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), di cui alla deliberazione di G.C. 416 del 10.12.2015 così come integrate dalla Deliberazione di G.C. n. 343 del 25 Novembre 2016, confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del 22 novembre 2018;
3. Di confermare le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie previste dal vigente Regolamento comunale COSAP e quelle approvate dalla Giunta Comunale con le seguenti deliberazioni:
 - n. 13 del 16.1.2001 così come modificata dalla deliberazione n. 569 del 5.12.2014 - attività economiche alimentari in certe zone della città;
 - n. 218 del 23.2.2001 così come modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 957 del 27.12.2002 - estensione delle zone
 - n. 898 del 28.12.2001- passi carrabili
 - n. 247 del 25.2.2002 - estensione zone
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di predisporre, per il 2019, i ruoli ed i relativi bollettini di pagamento da inviare ai contribuenti

- Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) e Diritto sulle pubbliche affissioni - Determinazione delle tariffe anno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi;

Premesso che:

- ai sensi dell'art.62 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, il Consiglio Comunale con deliberazione n.41 del 22/23 marzo 1999 e successive modificazioni, ha approvato il Regolamento sul Canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) sostituendo così l'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;
- con deliberazione n.16 dell'11.1.2002 sono state adeguate le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, così come previsto dall'art.10, c.5, lettera b, della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria 2002), in base al quale le tariffe del canone non potevano eccedere di oltre il 25% delle tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs 15.11.1993, n.507, per l'imposta comunale sulla pubblicità e deliberate dall'Amministrazione Comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;
- il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...]*
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 25 Novembre 2016, relativa alla determinazione delle tariffe del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) a decorrere dal 1° gennaio 2017 erano state confermate le tariffe del 2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1130 del 20 giugno 2018 è stato preso atto della sentenza di Corte Costituzionale 30 gennaio 2018 n. 15, con conseguente disapplicazione delle tariffe ex art. 17 punti 12 e 14 del vigente Regolamento Comunale Canone Concessorio per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. n.n.41 del 22/23 marzo 1999;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 22 novembre 2018, erano state confermate per l'anno 2019, le tariffe, le agevolazioni e le

maggiorazioni tariffarie da applicare al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) ed alle Pubbliche Affissioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 342 del 25/11/2016;

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2020 le tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie attualmente in vigore relative al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), nonché le tariffe relative al servizio delle pubbliche affissioni approvate dalla Giunta Comunale con le seguenti deliberazioni:

- n. 342 del 25 Novembre 2016 e n. 365 del 22 novembre 2019 relativa alla determinazione delle tariffe del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- n. 955 del 27.12.2002 relativa alle tariffe per il Servizio delle Pubbliche Affissioni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Finanziario e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2020, le tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) ed alle Pubbliche Affissioni, di cui alle deliberazioni citate nelle premesse;

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**420** del **18 dicembre 2019** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Contributo di accesso alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018. Approvazione tariffe e giornate bollini rossi e nero anno 2020

Verbale

N. 420 - Contributo di accesso alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018. Approvazione tariffe e giornate bollini rossi e nero anno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Tributi e Società Partecipate;

Premesso che:

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) ha previsto all'art. 1 comma 1129 che: *"Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- il sopra richiamato comma 3-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che *"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori"*;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,*

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, relativo alle competenze della Giunta;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2019, successivamente modificata con deliberazione n. 19 del 19 marzo 2019, è stato istituito il contributo di accesso alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del comma n. 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018 ed è stato approvato il *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”;*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 3 luglio 2019 è stata sospesa l'efficacia del *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”*, in ragione di modifiche ritenute necessarie da apportare in particolare al sistema di riscossione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24 ottobre 2019 si sono apportate le modifiche ritenute necessarie al *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”;*

Dato atto che

il regolamento così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24 ottobre 2019, prevede relativamente alle tariffe:

- all'art. 6 la seguente misura del contributo:
 - al comma 1 che *“La misura del contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna è fissata in euro 6,00 per tutti i giorni dell'anno, salvo che nei giorni di “bollino verde”, “bollino rosso” e di “bollino nero”, come di seguito definiti”.*
 - al comma 2 che *“Sono definiti giorni di “bollino verde” quelli in cui è previsto un limitato afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori*

della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 3,00”.

- al comma 3 che “Sono definiti giorni di “bollino rosso” quelli in cui è prevista una criticità di afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 8,00”.
- al comma 4 che “Sono definiti giorni di “bollino nero” quelli in cui è prevista un’eccezionale criticità di afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 10,00”.
- al comma 7 che “In considerazione delle particolari modalità di accesso alla Città antica del Comune di Venezia tramite i vettori di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), il contributo di accesso è determinato in euro 7,00 per ogni titolo di viaggio comunque denominato emesso dal vettore. Tale contributo in misura fissa non potrà in ogni caso essere determinato in misura inferiore alla media del valore dell’importo dell’entità del contributo previsto in ogni giornata dell’anno determinato ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4”.
- all’art. 7 che “Al fine di favorire un turismo sostenibile e consapevole nonché l’adozione di buone pratiche in ambito turistico, in considerazione del ruolo della Città di Venezia nel sistema turistico veneto, a favore dei soggetti soggiornanti presso strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale nel territorio della Regione Veneto è prevista una riduzione del contributo di accesso pari al 50% rispetto agli importi di cui all’articolo 6, commi 1, 3, e 4 del presente Regolamento, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni da sottoscrivere tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive ed i Comuni interessati ove è sita la struttura ricettiva, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Comunale. La riduzione di cui al presente comma non viene pertanto applicata nelle giornate di “bollino verde” di cui al comma 2 dell’art. 6”.
- un periodo tariffario transitorio fino al 31.12.2020 disciplinato dall’art. 15 così articolato:
 - in deroga alle previsioni di cui all’art. 6, comma 1, la misura del contributo è fissata in euro 3,00;
 - in deroga alle previsioni di cui all’art. 6, comma 3, la misura del contributo nelle giornate di “bollino rosso” è fissata in euro 6,00;
 - in deroga alle previsioni di cui all’art. 6, comma 4, la misura del contributo nelle giornate di “bollino nero” è fissata in euro 8,00;
 - in deroga alle previsioni di cui all’art. 6, comma 7, la misura del contributo è fissata in euro 5,00 a condizione che i vettori sottoscrivano con il Comune la convenzione prevista dall’art. 6 comma 7 del Regolamento;
 - in deroga alle previsioni di cui all’art. 7, non viene applicata la riduzione ivi prevista;

Richiamato inoltre

l’articolo 6, comma 6, del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna” come modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24 ottobre 2019, ai sensi del quale “I giorni di bollino verde, rosso e nero sono individuati con delibera di Giunta Comunale, di norma entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione”;

Ritenuto

anche in considerazione della fase di sperimentazione prevista fino al 31.12.2020 che prevede una tariffa ordinaria pari ad euro 3,00 e della necessità di monitorare gli effetti dell’applicazione del sistema dei c.d. bollini, di individuare, per l’anno 2020:

- nei giorni 25.07.2020, 01.08.2020, 08.08.2020, 22.08.2020 e 29.08.2020 le giornate c.d. da “bollino rosso” ;

- nella giornata del 15.08.2020 la giornata c.d. da “bollino nero”;

Dato atto che

le tariffe del contributo d'accesso relative all'anno 2021 saranno individuate con successivo provvedimento;

Considerato che

è necessario procedere con l'approvazione delle tariffe del contributo di accesso istituito, nel rispetto delle disposizioni Regolamentari già approvate;

Dato atto che

il Regolamento così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24 ottobre 2019 prevede, all'art. 16, che gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori decorrono dal 1 luglio 2020;

Rilevato, infine, che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- sempre ai sensi del predetto articolo 13 al comma 15-quater si prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1 comma 1129, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate.

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tributi e di regolarità tecnica e contabile del Direttore della Direzione Finanziaria e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti tariffe del contributo di accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019, e successive modifiche, e relativo *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”*;

Anno 2020:

- tariffa ordinaria: euro 3,00;
- tariffa nelle giornate di “bollino rosso”: euro 6,00;
- tariffa nelle giornate di “bollino nero”: euro 8,00;

- tariffa per i passeggeri di vettori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna"* che abbiano sottoscritto la convenzione con il Comune ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Regolamento: euro 5,00;
- 2. di individuare, per il 2020, le seguenti giornate di "bollino rosso" e di "bollino nero":
"bollino rosso": giorni 25.07.2020, 01.08.2020, 08.08.2020, 22.08.2020 e 29.08.2020;
"bollino nero": 15.08.2020;
- 3. di dare atto che le tariffe del contributo d'accesso relative all'anno 2021 e le giornate di bollino saranno individuate con successivo provvedimento;
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna"* in caso di plurimi accessi alla Città Antica del Comune di Venezia e alle isole minori della laguna per un periodo di sette giorni consecutivi, è dovuto un contributo di accesso di importo pari alla somma dei tre contributi giornalieri più alti in detto periodo;
- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera (v) del *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna"* la riduzione di cui all'art. 7 del regolamento non si applica per l'anno 2020;
- 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii;
- 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.

DG 420/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO

CITTA' DI
VENEZIA



Proposta di Deliberazione n.2019/1036 del 11/11/2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe della TARI anno 2020 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A. e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale IUC – TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell'Assessore all'Ambiente;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

con L.R. n. 52/2012 la Regione Veneto ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in particolare prevedendo che gli Enti locali ricadenti in bacini territoriali individuati dalla Regione stessa, esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del *Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"*;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza;

il Comune di Venezia fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

con Delibera n. 3 del 25 maggio 2016 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha approvato l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti per tutti i Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, demandando a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti del Comune di Venezia (e di altri tre Comuni) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Enti ad un finale allineamento alla scadenza omogenea del giugno 2038;

con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.12 del 15/11/2019 è stata confermata la scelta del modello in house providing e l'affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia con decorrenza dal 01.12.2019 per la durata di 18 anni, approvando la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012, in esecuzione della scelta di modello "in house providing" allineando così la scadenza al resto degli affidamenti dei Comuni costituenti il Bacino

Venezia Ambiente e lo schema di contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Venezia e il gestore VERITAS S.p.A. per l'esecuzione del servizio;

con D.C.C. n. ___ del del 18/11/2019 il Consiglio comunale ha preso atto dell'allineamento della scadenza dell'affidamento *in house* a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Venezia al 2038 e dell'approvazione del relativo schema di contratto di servizio con il Gestore da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, salva in ogni caso l'eventuale revoca dell'affidamento nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC degli Enti affidanti *in house* di Veritas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lsvio 50/2016 non dovesse concludersi positivamente;

Richiamato

l'art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede:

nel comma 639 che si istituisca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nei commi 650 e 651 che il tributo TARI sia corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato "*Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie*";

nel comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nel comma 683 che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,*";

Richiamate

le D.G.C. n. 119/2011 del 31 marzo 2011, D.G.C. n. 8/2012 del 19 gennaio 2012 e D.G.C. n. 199/2018 del 13 giugno 2018, con cui sono stati definiti i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010;

la predetta D.C.C. n. ___ del 18/11/2019 con cui è stata affidata a Veritas S.p.A., l'attività di gestione della tassa sui rifiuti TARI, compresa l'attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l'abrogazione dell'istituzione della TARI;

la D.G.C. n. 20 del 28 gennaio 2019 e n. 176 del 5 giugno 2019 con cui è stato individuato, ai

sensi del comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013, un Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI e a quanto residuo della TARES compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

Rilevato che il Comune di Venezia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (e assimilati) mediante il tributo TARI;

Dato atto che i rapporti e gli obblighi reciproci tra Consiglio di Bacino, Comune di Venezia e Veritas S.p.A. nella prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti saranno disciplinati dal contratto generale secondo lo schema approvato con la predetta deliberazione del Consiglio di Bacino;

Considerato che:

il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

inoltre il piano finanziario, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

Considerato che:

il predetto articolo 1, comma 527, della legge 205/17, prevede che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura*

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’;*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” ;*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

Considerato che:

l’ARERA, con deliberazione n. 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,

la deliberazione n. 315/2018/rif dedicata alla formulazione dei costi del piano finanziario, in un’ottica che parte dal DPR n. 158/99 integrato, ha fornito le prime indicazioni per la definizione dell’individuazione del nuovo sistema volto ad individuare i costi del servizio rifiuti a partire dal 2020;

con deliberazione n. 443/2019/ approvata il 31/10/2019 dall’ARERA si è:

- definito il metodo di individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- approvato un nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) volto a definire i criteri di riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 2020 prevedendo che il gestore predisponga il nuovo Piano Finanziario sulla base dei nuovi contenuti deliberativi;
- delineato la procedura di validazione del nuovo Piano Finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e successiva approvazione da parte dell’ARERA;

Visto che

l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

l’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che: “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ... d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ...”

Considerato che:

la complessità delle nuove previsioni in tema di definizione del Piano Finanziario richiede un tempo tecnico di elaborazione di alcuni mesi, stante l'introduzione di nuovi meccanismi di calcolo dei fattori di costo del servizio, così come comunicato dal Gestore e dal Consiglio di Bacino, nel corso rispettivamente dell'assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e del comitato soci di Veritas S.p.A. tenutisi in data 15 novembre 2019, all'Amministrazione Comunale;

conseguentemente l'effettiva entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, appare del tutto incompatibile con le attuali norme che regolano i tempi per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

l'avvio dal 2020 del nuovo sistema tariffario non è compatibile con l'adozione del complesso di atti propedeutici per il passaggio alla nuova metodologia tenuto conto che per l'approvazione del bilancio di previsione entro fine anno è necessario che gli schemi di bilancio e relativi allegati, tra i quali le tariffe Tari, siano predisposti entro fine novembre;

l'Amministrazione Comunale ritiene necessario approvare il Bilancio di Previsione del Comune di Venezia 2020-2022 entro il termine di legge del 31 dicembre 2019, sia per consentire, in continuità con gli anni precedenti, una corretta programmazione delle attività non ricorrendo all'esercizio provvisorio, sia per poter usufruire dei benefici derivanti dall'approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12 previsti dalle norme di cui all'art. 21 bis del decreto legge 50/2017 e dall'art. 1, comma 905, della legge 145/2018;

Considerato che:

il gettito derivante dall'approvazione delle tariffe della TARI costituisce uno degli elementi essenziali che compongono il Bilancio di previsione 2020 - 2022;

l'approvazione delle predette tariffe risulta pertanto essere elemento propedeutico necessario ed indispensabile alla corretta costruzione del bilancio di previsione;

come indicato nella delibera di affidamento del servizio approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato definito un PEF del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) coerente con il nuovo perimetro dei servizi definito nella predetta delibera dell'ARERA escludendo, rispetto al 2019, i costi del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione e di pulizia delle caditoie;

detto PEF del servizio di gestione dei rifiuti, accompagnato dal conto economico sezionale previsionale del servizio per il 2020 - 2038 opportunamente asseverato in data 05/11/2019, è stato approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la predetta Deliberazione del 15 novembre 2019;

Considerato altresì che:

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, come sopra richiamato, prevede la competenza dell'ARERA solo nella fattispecie relativa all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

le stesse previsioni contenute nella delibera n. 443/2019 dell'AREA richiamano, facendole salve, le competenze del Consiglio Comunale nell'approvazione delle tariffe della TARI ai sensi e per gli effetti delle previsioni del comma 683 della legge n. 147/2013;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non ha alcuna competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI, ma solamente di validazione del Piano Finanziario, che risulta già regolarmente approvato dal predetto ente territoriale;

l'unico soggetto giuridico titolare della competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI è il Consiglio Comunale;

i profili maggiormente significativi della nuova metodologia tariffaria possono essere di seguito sintetizzati:

- la visione integrata di una filiera complessa, per tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche;
- la delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria al fine di quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario ed escludere i costi non pertinenti;
- i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi;
- la procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tariffari;

detti principi, presenti nella precitata delibera dell'ARERA, sono stati tenuti in considerazione per la redazione del PEF oggetto della delibera dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Venezia, risultando infatti che:

- il perimetro del servizio oggetto del nuovo affidamento è stato ridefinito proprio sulla base delle nuove previsioni metodologiche;
- è stata effettuata una riclassificazione delle voci di costo del Piano Finanziario secondo i principi del nuovo metodo, suddividendoli nelle componenti "costi operativi", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";
- il totale della spesa imputabile al gestore del servizio è stato sottoposto ad attività di advising e basato sulle risultanze del bilancio consuntivo 2018;
- l'importo dei costi posti a base del calcolo tariffario rispetta sostanzialmente i vincoli definiti dall'ARERA con la predetta delibera 443/2019 all'articolo 4 dell'allegato A;
- la determinazione dell'ammontare dell'accantonamento relativo ai crediti inesigibili è in linea con quanto previsto all'art. 14 comma 2 dell'allegato A della predetta delibera dell'ARERA;

il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

nel caso in esame si rientra pienamente in questa fattispecie normativa in quanto il PEF 2020 del servizio rifiuti del Comune di Venezia è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente quale autorità competente a norma di legge vigente in materia;

detto PEF, nella parte relativa al corrispettivo per l'espletamento del servizio gestione rifiuti, come risultante dagli atti relativi all'affidamento, è stato ritenuto congruo e coerente con i

contenuti e i principi cardine del nuovo metodo tariffario deliberato dall'ARERA, dall'Advisor indipendente;

Ritenuto pertanto necessario

nelle more della completa attuazione delle previsioni contenute nella predetta Delibera 443/2019 dell'AREA approvare le tariffe della TARI tenuto conto che la metodologia sviluppata nella costruzione dei costi del Piano Finanziario per il 2020 è strutturata in maniera coerentemente con i principi del nuovo metodo tariffario, applicando ad ogni modo un approccio di tipo cautelativo, con il duplice obiettivo di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e mantenere una continuità con la precedente metodologia di strutturazione del Piano Finanziario;

tener conto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, così come definito nella deliberazione di allineamento della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, comunicate a VERITAS nel corso degli incontri istruttori di definizione dell'offerta e contenuti nella proposta - offerta denominata Prospetto costi servizio anno 2020 - 2023, così come rappresentato nell'Allegato A, per la definizione delle tariffe TARI 2020 pari a € 102.118.625, che prevede un importo del corrispettivo al Gestore determinato in funzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per l'esercizio 2020, a partire dal totale di spesa imputabile al gestore del servizio pari a € 94.911.310 IVA inclusa, (importo sottoposto ad attività di advising e basato sulle risultanze del consuntivo 2018) e un importo relativo agli oneri complessivi gravanti sul Comune di Venezia rispetto al Servizio in esame pari a € 7.207.315,00 così articolato:

- l'importo di € 745.498,00 relativo ai costi del personale del Comune individuato a seguito dell'analisi del personale comunale che svolge direttamente ed indirettamente attività inerenti l'igiene urbana, la gestione del tributo TARI ed attività amministrative a supporto in continuità con quanto deliberato nel 2019;
- il contributo dovuto al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente pari allo stesso importo riconosciuto nel 2019 (€ 156.817,20);
- il ribaltamento dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari a € 305.000;
- i costi per accantonamento rischi su crediti, quantificati in € 6.000.000,00, rispettano i vincoli stabiliti dall'ARERA con la citata delibera 443/2019 (art. 14, comma 2, dell'Allegato A);

Preso atto che la deliberazione dell'ARERA non considera la possibilità di copertura dei costi del servizio con fonti diverse dai proventi tariffari e non affronta la fattispecie dei conguagli attivi a favore dell'utenza derivanti da surplus di entrate relativi ad anni precedenti;

Richiamato l'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 23/2011 che prevede, in materia di contributo di sbarco, che il relativo gettito possa essere destinato finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamato l'articolo 1 del "Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019, ai sensi del quale "*il gettito del contributo è destinato a finanziare gli interventi di cui al citato art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*"

Ritenuto che il maggior gettito fatturato registrato al 30 settembre 2019 rispetto ai correlati costi del servizio debba essere destinato alla riduzione dei costi 2020 da coprire con la tariffa;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti componenti positive nelle seguenti finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2020:

- € 2.700.000 quale quota dei proventi del Contributo di Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019;
- € 2.884.334,00 quale proventi del recupero evasione/elusione già incassati alla data del 15.11.2019 e destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato;
- € 1.818.781,00 quale maggior fatturato anni precedenti rispetto ai relativi costi registrato alla data del 30.09.2019 e destinati a confluire nell'avanzo vincolato;
- € 1.500.000,00 quale quota relativa al recupero evasione/elusione che si prevede di incassare nell'anno 2020, sia con riferimento alle quote rateali in scadenza nell'anno su attività già avviata, sia relativamente ad attività da avviare;

Preso atto pertanto che

la copertura dei costi di servizio per l'anno 2020 risulta così composto:

Calcolo gettito TARI 2020	Euro
Costo complessivo PEF 2020	102.118.625
Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI con proventi derivanti dal Contributo d'Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019	- 2.700.000
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati	- 2.884.334
Recupero evasione/elusione previsto per il 2020	- 1.500.000
Maggiori entrate fatturate relative ad anni precedenti rispetto ai correlati costi	- 1.818.781
TOTALE	93.215.510

Preso atto che a detto importo del tributo TARI si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2020;

Considerato quindi che:

ai sensi del richiamato art. 1, comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del consiglio comunale entro lo stesso termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze domestiche (allegato B1) e non domestiche (allegato B2), determinate sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020;

la suddivisione dei costi del servizio è pari al 44,33 % per la quota fissa e pari al 55,67 % per quota variabile;

la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 35,38 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 64,62%) in funzione della rispettiva incidenza prevista sul totale dei rifiuti prodotti, calcolata in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

Richiamata la delibera consigliere n. 59/2019 con cui è stato approvato il Piano Tariffario TARI 2019 per quanto concerne la definizione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) che risultano essere per il 2020 in linea con le scelte operate per tutte le classi nel 2019;

Considerato inoltre che:

ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento all'art. 15 comma 1 del Regolamento comunale sulla TARI ("Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni") vengono introdotte le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, come rappresentate nella tabella Allegata C), per un importo complessivo stimato in € 1.150.000,00= ;

le forme di agevolazione e riduzione, così come individuate nella predetta tabella di cui all'allegato B3, rispondono all'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, quali quello del commercio di vicinato e delle attività commerciali, quali misure volta a favorire la residenzialità e le attività produttive che svolgono un ruolo determinante di supporto nel controllo sociale del territorio;

rispetto all'anno 2019 si ritiene di estendere le agevolazioni per le attività commerciali stabilendo che la sostituzione prevista per le classi 13, 14, 15 e 17 non operi solo per le attività con superficie imponibile fino a 100 mq. ma per tutte le attività commerciali nel limite dei primi 100 mq. di superficie imponibile;

l'istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata dall'utente che ne abbia i requisiti al soggetto Gestore della TARI (come previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI), che per l'anno 2020 è VERITAS S.p.A. o presso gli uffici comunali di competenza in caso di aiuti alla persona, fatta eccezione per le agevolazioni relative a classi di utenze domestiche e classi economiche chiaramente identificate nel piano tariffario per le quali l'Amministrazione intende procedere d'ufficio alla concessione di agevolazioni indifferenziate, come meglio specificato nell'allegato B3;

l'istanza (ove richiesta) per ottenere le agevolazioni previste per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti in corso d'anno;

si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale al soddisfacimento di tutte le istanze;

alle agevolazioni previste nella tabella di cui all'allegato B3 si applica il secondo comma, punto 7, dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – tassa sui rifiuti (TARI), quanto agli oneri di dichiarazione in capo al contribuente, quando non diversamente

specificato;

le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione riportati in tabella saranno oggetto di verifica da parte del Gestore e del Comune di Venezia;

l'agevolazione ottenuta, sia a seguito di presentazione e accettazione di istanza, sia concessa d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, ha validità solo per l'anno in cui è stata chiesta/concessa e non è cumulativa con le altre fattispecie presenti nell'Allegato B3;

le agevolazioni previste nella tabella di cui all'allegato B3, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ed introdotte per l'anno 2020, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

il comma 15 ter della del D.L. n. 201/2011 prevede che 15-ter. "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

la circolare del MEF prot. n. 41981/2019 precisa che "le prime tre rate della TARI per l'anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall'ente locale, della tassa dovuta per l'anno 2019, mentre l'ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020."

conseguentemente è necessario modificare la scadenza delle rate TARI come segue: al 16 marzo, al 16 maggio, al 16 settembre e 16 dicembre;

Ritenuto pertanto:

necessario stabilire che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI del 2020 siano fissate al 16 marzo, al 16 maggio, al 16 settembre e al 16 dicembre e che l'importo di ciascuna delle prime tre rate della TARI del 2020 sia pari al 90% dell'importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze domestiche e sia pari al 97% dell'importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze non domestiche e che nell'ultima rata venga effettuato il relativo conguaglio di quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe del 2020 o che tale conguaglio venga effettuato all'atto dell'eventuale cessazione dell'utenza;

Ravvisata quindi la necessità di

- prendere atto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A per l'anno 2020, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, comunicati a VERITAS nel corso degli incontri istruttori di definizione dell'offerta e contenuti nella proposta - offerta denominata Prospetto costi servizio anno 2020 - 2023, così come da allegato A;

- di approvare conseguentemente il gettito TARI 2020;

- di approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta unica comunale - tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'allegato B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell'allegato B2;

- dare atto che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2019;

Ritenuto in ogni caso di riservarsi, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, di riapprovare le tariffe delle TARI 2020 ove il Gestore, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e l'ARERA avessero puntualmente adempiuto nel medesimo termine a quanto previsto nella precitata delibera n. 443/2019;

Rilevato, infine, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Venezia;

la L.R. n.52/2012;

la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;

il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;

il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;

l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevole del Direttore del Settore Progetti

Strategici e Ambiente e del Direttore della Direzione Finanziaria e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Tutto ciò premesso,

Eseguitasi la votazione con sistema elettronico

A voti

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

1. prendere atto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia oggetto di affidamento da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a Veritas S.p.A per l'anno 2020, comprensivo delle voci relative ai costi a carico del comune, come citato in premesse;
2. di approvare conseguentemente il gettito TARI 2020 così composto:

Calcolo gettito TARI 2020	Euro
Costo complessivo PEF 2020	102.118.625
Art. 15 comma 1 bis Regolamento applicazione TARI proventi derivanti dal Contributo d'Accesso istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/2/2019	- 2.700.000
Recupero evasione/elusione anni precedenti incassati	- 2.884.334
Recupero evasione/elusione previsto per il 2020	- 1.500.000
Maggiori entrate fatturate relative ad anni precedenti rispetto ai correlati costi	- 1.818.781
TOTALE	93.215.510

3. di approvare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta unica comunale – tassa sui rifiuti TARI, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche nell'allegato B1 e relativamente alle utenze non domestiche nell'allegato B2;

4. dare atto che alla tariffa si applicata l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2019;

5. determinare le esenzioni e riduzioni di cui all'art. 15 comma 1 del regolamento comunale di applicazione della IUC TARI previste nella tabella di cui all'Allegato C, con iscrizione al Bilancio di previsione 2020 della somma di € 1.150.000=;

6. di stabilire che le scadenze delle rate per il pagamento della TARI del 2020 siano fissate al 16 marzo, al 16 maggio, al 16 settembre e al 16 dicembre e che l'importo di ciascuna delle prime tre rate della TARI del 2020 sia pari al 90% dell'importo della medesima rata della TARI

del 2019 stabilita per le utenze domestiche e sia pari al 97% dell'importo della medesima rata della TARI del 2019 stabilita per le utenze non domestiche e che nell'ultima rata venga effettuato il relativo conguaglio di quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe del 2020 o che tale conguaglio venga effettuato all'atto dell'eventuale cessazione dell'utenza;

7. stabilire che l'istanza per ottenere le agevolazioni, ove previsto, per il 2020 in merito al pagamento della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, (fermo restando che sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti) e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;

8. stabilire che si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili di cui al punto 5 e qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale per il soddisfacimento di tutte le istanze;

9. trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. di riservarsi in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 di riapprovare le tariffe delle TARI ove il Gestore, il Consiglio di Bacino e l'ARERA avessero puntualmente adempiuto nel medesimo termine a quanto previsto nella precitata delibera 443/2019;

11. dare mandato ai Direttori e Dirigenti competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

COMUNE DI VENEZIA TARI ANNO 2020 UTENZE DOMESTICHE

IMMOBILI DI RESIDENTI	QUOTA FISSA (€/mq)	QUOTA VARIABILE (€)
1 Componente	1,01	76,12
2 Componenti	1,18	122,09
3 Componenti	1,32	159,19
4 Componenti	1,43	174,75
5 Componenti	1,55	240,70
6 e + Componenti	1,64	281,58

IMMOBILI art. 8 c. 3 del Regolamento Comunale TARI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1 Componente	1,01	111,08
2 Componenti	1,18	167,57
3 Componenti	1,32	215,45
4 Componenti	1,43	263,33
5 Componenti	1,55	347,11
6 e + Componenti	1,64	440,47

COMUNE DI VENEZIA TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Classe	DESTINAZIONE D'USO	(€/mq)	(€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,37	1,75
2	Cinematografi e teatri	1,48	1,87
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,91	2,43
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,61	3,34
5	Stabilimenti balneari	1,30	1,66
6	Esposizioni, autosaloni	1,75	2,25
7	Alberghi con ristorante	5,63	7,18
8	Alberghi senza ristorante	3,71	4,74
9	Case di cura e riposo	3,43	4,38
10	Ospedali	3,67	4,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,22	6,65
12	Banche ed istituti di credito	2,09	2,69
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,84	6,17
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,18	7,89
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,85	3,64
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,11	7,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,08	6,47
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,54	4,53
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,74	4,78
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,16	4,02
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	nc	nc
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Centro Storico	24,70	31,50
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Terraferma e Estuario	23,30	24,38
23	Mense, birrerie, hamburgerie	17,61	22,45
24	Bar, caffè, pasticceria, Centro Storico	19,99	25,48
	Bar, caffè, pasticceria, Terraferma e Estuario	18,79	23,95
25	Supermercati, vendita all'ingrosso generi alimentari	9,48	12,10
25 bis	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,21	10,47
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	nc	nc
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	31,69	40,40
27bis	Pizza al taglio, kebab, fast food	38,76	49,42
28	Ipermercati di generi misti	nc	nc
29	Banchi di mercato genere alimentari	17,89	22,82
30	Discoteche, night club	6,56	8,37

ALLEGATO C

TABELLA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE TARI

per l'anno 2020

	FATTISPECIE DI RIDUZIONE	% RIDUZIONE (sia fissa che variabile)
a.	<p>Locali adibiti a civile abitazione, occupati da persone che versano in precarie condizioni economiche e che per tale motivo siano assegnatarie degli interventi di natura economica previsti dal Comune di Venezia (minimo vitale e minimo economico di inserimento).</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020</p>	100%
b.	<p>Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da una o più persone, che abbiano cumulativamente, come unica fonte di reddito, la titolarità di provvidenza o pensione inferiore o pari all'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ovvero pensione erogata da altro Istituto di Previdenza con importo parificato all'assegno sociale INPS, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza.</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020</p>	100%
c.	<p>Locali adibiti a civile abitazione posseduti da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza, sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari e a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella in cui erano residente prima del ricovero e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiori ad € 16.700</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020</p>	100%
d.	<p>Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) composte da almeno n. 5 componenti, tutti aventi la medesima residenza all'interno dello stesso immobile di cui almeno 2 siano di età inferiore a 18 anni (figli e/o minori in affido) o di cui almeno 1 di qualsiasi età che sia accertato come disabile in base all'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 e/o con un grado di invalidità superiore al 74%.</p> <p>e congiuntamente</p> <p>in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) cumulativamente non superiori ad € 25.000.</p> <p>Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020.</p>	<p>In tali ipotesi il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo per la parte di tariffa calcolata assumendo un nucleo familiare di n. 4 componenti; il Comune di Venezia si sostituisce nel pagamento del tributo per la parte di tariffa rimanente (calcolata cioè a partire dal 5° componente della famiglia in poi).</p>

e	Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) composte da 5 e più componenti tutti aventi la medesima residenza all'interno dello stesso immobile, di cui almeno 1 sia un genitore e di cui almeno 3 siano figli e/o minori in affidato, che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui alla lettera d. della presente tabella. Riduzione effettuata d'ufficio.	3%
f.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge per l'assistenza agli indigenti, agli anziani, agli infermi e a quanti versano in condizioni di difficoltà e malattia (IPAB ed Istituzioni, già IPAB, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che mantenendo gli originari scopi statutari, concorrono alla realizzazione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali sul territorio); Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020.	50%
g.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge, per l'assistenza ed erogazione di servizi ai soggetti senza fissa dimora (ad esempio mense e alloggi). Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020.	50%
h.	Locali ed aree utilizzati da istituti e strutture religiosi, sia clericali che laicali, oratori, parrocchie (quali enti giuridici), patronati, con riferimento agli spazi destinati ad attività ricreative, educative e socio-culturali, ad esclusione in ogni caso dei locali e superfici adibiti all'esercizio del culto (già oggetto di esclusione dal pagamento del tributo ai sensi del Regolamento Comunale), delle canoniche e degli spazi destinati ad attività ricettiva (alberghiera ed extra-alberghiera) e/o commerciale. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2020.	50%
i.	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 13 – (negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli) ad esclusione di quelli localizzati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all'art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico, per la parte di superficie fino a 100 mq. Riduzione effettuata d'ufficio.	17%
l.	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 14 – (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) ad esclusione di quelli localizzati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all'art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico, per la parte di superficie fino a 100 mq.. Riduzione effettuata d'ufficio.	17%
m.	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 15 – (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) ad esclusione di quelli localizzati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all'art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico di Venezia, per la parte di superficie fino a 100 mq. Riduzione effettuata d'ufficio.	17%

n.	Locali ed aree aventi superfici di vendita appartenenti alla classe tariffaria 17 – (attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista) ad esclusione di quelli localizzati all’interno delle strutture di vendita di cui all’art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all’art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico di Venezia, per la parte di superficie fino a 100 mq. Riduzione effettuata d’ufficio.	17%
o.	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 25bis (Negozi di confetterie e dolci in genere, Negozi di generi alimentari Panifici Pastifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie, Bottiglierie, vendita vino e relative aree scoperte in uso) ad esclusione di quelli localizzati all’interno delle strutture di vendita di cui all’art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all’art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico di Venezia. Riduzione effettuata d’ufficio.	17%
p.	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 27 (negozi di frutta e verdura, pescherie e relative aree scoperte in uso) ad esclusione di quelli localizzati all’interno di strutture di vendita di cui all’art. 26 della L.R. 50/2012 per tutto il territorio comunale e di cui all’art. 19 della L.R. 50/2012 per il solo centro storico di Venezia. Riduzione effettuata d’ufficio.	28%
q	Locali ed aree appartenenti alla classe tariffaria 29 (Banchi mercato generi alimentari e aree scoperte in uso). Riduzione effettuata d’ufficio.	28%

Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente ALLEGATO non sono cumulative.